

Con sentenza n. 21632 del 27 aprile 2022 (dep. 3 giugno 2022), la sesta sezione penale della Corte di Cassazione ha ribadito, precisandoli, gli elementi costitutivi della fattispecie di calunnia.

Anzitutto, sotto il profilo oggettivo, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, si tratta di un reato di pericolo che si perfeziona con una condotta tale da generare il concreto rischio di inizio di un'indagine, sia che questa venga realizzata con una falsa denuncia che con la simulazione di tracce del reato.

Non è, quindi, necessario che vi sia l'effettivo avvio di un'indagine ma, laddove ciò non avvenga, occorre valutare se, nel caso concreto, la condotta fosse del tutto idonea a creare il rischio di inizio di un procedimento penale, come, ad esempio, nell'ipotesi in cui la falsa accusa abbia ad oggetto fatti a prima vista manifestamente inverosimili o incredibili per le circostanze in cui è effettuata, per i modi in cui è espressa e per l'assoluta inattendibilità del suo contenuto, sì che l'accertamento della sua infondatezza non abbisogni di alcuna indagine.

In tali casi, l'azione si rivela sostanzialmente priva dell'attitudine a ledere gli interessi protetti, a norma dell'art. 49 c.p. (Cass. pen., sez. VI, 17 marzo 2009, n. 26177).

Pertanto, ai fini della configurabilità del reato di calunnia, non è necessario l'inizio di un procedimento penale a carico del calunniato, occorrendo soltanto che la falsa incolpazione contenga in sé gli elementi necessari e sufficienti per l'esercizio dell'azione penale nei confronti di una persona univocamente e agevolmente individuabile.

Ne consegue che, soltanto nel caso di addebito che non rivesta i caratteri della serietà, ma si compendi in circostanze assurde, inverosimili o grottesche, tali da non poter ragionevolmente adombrare - perché in contrasto con i più elementari principi della logica e del buon senso - la concreta ipotizzabilità del reato denunciato, è da ritenere insussistente l'elemento materiale del delitto di calunnia (Cass. pen., sez. II, 19 dicembre 2017, n. 14761; Cass. pen., sez. VI, 22 gennaio 2014, n. 10282).

La Suprema Corte ha, inoltre, precisato che nell'ipotesi di più denunce, presentate in tempi diversi e presso distinte Autorità, aventi ciascuna un contenuto peculiare, deve essere ravvisata una pluralità di reati, dovendosi escludere l'identità del fatto nel caso in cui la reiterazione della condotta avvenga con modalità spazio-temporali diverse (Cass. pen., sez. VI, n. 13416 del 08/03/2016, Pasquinelli, Rv. 267269).

Invece, quanto al profilo soggettivo, è stato ribadito il principio di diritto secondo cui deve estendersi alla consapevolezza di esporre al rischio di un procedimento penale l'accusato che si sa innocente. Questo elemento, in particolare, si desume dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive che definiscono l'azione criminosa, dalle quali, con processo logico deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettuale e volitiva dell'agente ai fini dell'accertamento del dolo (Cass. pen., sez. VI, 3 aprile 2013, n. 21204).

La consapevolezza del denunciante in merito all'innocenza dell'accusato è esclusa nel caso in cui la supposta illiceità del fatto denunciato sia ragionevolmente fondata su elementi oggettivi e seri tali da ingenerare dubbi condivisibili da parte di una persona, di normale cultura e capacità di discernimento, che si trovi nella medesima situazione di conoscenza (Cass. pen., sez. VI, 18 febbraio 2020, n. 12209).

Riferimenti Normativi:

- art. 49 c.p.
- art. 368 c.p.